



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 settembre 2017
(OR. en)

11897/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0198 (NLE)**

**RECH 285
MED 62
AGRI 444
MIGR 156
RELEX 719
AL 10**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

DECISIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO

del ...

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ prevede la partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea ("PRIMA") avviato congiuntamente da diversi Stati membri.
- (2) PRIMA mira ad attuare un programma congiunto volto a costruire capacità di ricerca e innovazione e a sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili e per l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'area mediterranea, al fine di rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità ambientale e sociale dei sistemi e dell'approvvigionamento e gestione in questione, e di contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.
- (3) PRIMA sarà avviato congiuntamente da alcuni Stati membri e paesi terzi ("Stati partecipanti ") con un elevato livello di impegno ai fini dell'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria, secondo gli stessi termini e condizioni.
- (4) La Repubblica algerina democratica e popolare ("Algeria") ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA.

¹ Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

- (5) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, l'Algeria diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione dell'Algeria a PRIMA.
- (6) Il 30 maggio 2017, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, con l'Algeria su un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) ("accordo"), con riserva dell'adozione della decisione (UE) 2017/1324. I negoziati si sono conclusi con la sigla dell'accordo.
- (7) È opportuno firmare l'accordo.
- (8) Per consentire all'Algeria di partecipare a PRIMA fin dall'avvio dell'iniziativa, è opportuno applicare l'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA), con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione⁺.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

⁺ Delegazioni: cfr. documento ST 11924/17.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
